

UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione n. 26 del 18 marzo 2014

OGGETTO: Articolo chiarifica	_	nto di organizzazione a	lel Consiş	glio regi	onale. Modifiche
Schema di deliberaz Verbale n. 7	zione n. 26	del 18 marz	o 2014	,	
Componenti:			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	X		
Vice Presidente	Massimiliano	VALERIANI		X	
Vice Presidente	Francesco	STORACE		X	
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	×		
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	×		
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	X		
VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA			IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE		
VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE RILEVA NON RILEVA			IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE		

L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente del Consiglio

VISTA la legge statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della

Regione Lazio" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: "Disciplina del

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche

ed, in particolare, il comma 2 bis dell'articolo 5;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3

concernente "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" e successive modifiche, di seguito denominata Regolamento e, in

particolare, l'articolo 185;

CONSIDERATO che il comma 2 bis dell'articolo 5 della l.r. 6/2002 prevede

espressamente che la Regione possa utilizzare in posizione di comando o di distacco anche il "personale dipendente a tempo indeterminato di società

in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 50,01 per cento";

VISTA in particolare la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 febbraio

2014, n. 13 con la quale sono state apportate delle modifiche al citato articolo 185 per adeguare lo stesso alle disposizioni contenute nel citato

comma 2 bis:

CONSIDERATO che era ferma intenzione dell'amministrazione, per quanto concerne

l'istituto del comando, disciplinato dal succitato articolo 185, ricomprendere con termine "ente", tanto agli enti pubblici quanto le sole società nelle quali vi sia, nel rispetto della richiamata l.r. 6/2002,

una partecipazione pubblica non inferiore al 50,01 per cento;

RITENUTO che il termine "ente" possa ingenerare l'errata convinzione che l'istituto

della mobilità trovi applicazione anche alle società con una

partecipazione pubblica inferiore al 50,01 per cento;

RITENUTO pertanto, al fine di non incorrere in errori interpretativi in ordine alle

fattispecie per le quali è possibile il ricorso all'istituto della mobilità, di

apportare al Regolamento le necessarie modifiche;

all'unanimità dei presenti

- 1. al comma 5, dell'articolo 185, del Regolamento, dopo le parole: << l'ente >>, sono inserite le seguenti: <<, da intendersi questo, nell'ambito del presente articolo, come ente pubblico o società a prevalente capitale pubblico di cui al citato comma 2 bis dell'articolo 5 della l.r. 6/2002,>>;
- 2. la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet del Consiglio regionale.

Il Segretario Antonio Galicchia MPresidente Janiele Legdori